

Risposta n. 217/2025

OGGETTO: Conferimento transfrontaliero di partecipazione da parte di più conferitari – regime di neutralità fiscale – artt. 178, comma 1, lett. e) e 179, comma 4, del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa Francia SAS (nel seguito, l'"Istante", la "Società" o anche "Alfa Francia") è una società *holding* di diritto francese, fiscalmente residente in Francia e a capo del gruppo..., uno dei principali *brand* globali nel campo...

Alfa Francia è controllata al... da Beta S.p.A. ("nel seguito, anche "Beta"), società fiscalmente residente in Italia a capo del gruppo..., e al ... da Beta2 N.V., società holding interamente controllata da Beta e fiscalmente residente nei Paesi Bassi.

Il Gruppo Alfa opera sul mercato italiano per il tramite di Alfa Italia S.p.A. (nel seguito, anche, "Alfa Italia"), partecipata al 53,96% dalla società istante, al 19,99% dalla

società di diritto francese e ivi residente ai fini fiscali, Alfa2 Francia SA (nel seguito anche "Alfa2 Francia"), a sua volta interamente controllata da Alfa Francia, e al 26,05% da Beta.

Tanto premesso, l'Istante rappresenta che, prima del mese di ..., Alfa Francia deteneva il 73,95% di Alfa Italia, ossia il 19,99% in più rispetto all'attuale quota di partecipazione.

In data ..., la Società ha conferito il 19,99% della propria partecipazione in Alfa Italia in favore di Alfa2 Francia ("Primo Conferimento"), senza emersione di alcuna plusvalenza imponibile ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 5, co. 5 del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461.

Come chiarito all'interno della documentazione integrativa, il Primo Conferimento si inserisce nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione avente come fine, tra gli altri, quello di trasferire la partecipazione in Alfa Italia sotto Alfa2 Francia ed è stato realizzato con l'obiettivo primario di finanziare le continue iniziative di crescita del proprio *business*.

Per completezza di informazione, inoltre, l'Istante segnala che il Primo Conferimento è stato oggetto di tassazione in Francia in capo ad Alfa Francia con applicazione del regime della *participation exemption* ed un carico fiscale complessivo del 3,00%.

Successivamente, nel mese di ..., Alfa Francia e Beta hanno sottoscritto un contratto preliminare ("*Framework Agreement*") con l'intenzione di modificare l'attuale compagine societaria di Alfa Italia S.p.A., concentrandone l'intera proprietà in capo

a Alfa2 Francia, al fine di perseguire benefici di carattere economico, gestionale ed organizzativo.

Nello specifico, sulla base del *Framework Agreement*, entro ..., Alfa Francia e Beta si impegnano reciprocamente a porre in essere le seguenti operazioni (definite, nel complesso, la "Riorganizzazione"):

1. un'operazione di conferimento simultaneo ("Conferimento Simultaneo" o "Secondo Conferimento") delle rispettive partecipazioni in Alfa Italia a favore di Alfa2 Francia, dove in un unico atto di conferimento:

a) Alfa Francia conferirà in favore di Alfa2 Francia la sua intera partecipazione in Alfa Italia, pari al 53,96%;

b) Beta conferirà in favore di Alfa2 Francia la sua intera partecipazione in Alfa Italia, pari al 26,05%;

2. conferimento da parte di Beta dell'intera partecipazione in Alfa2 Francia - ricevuta in cambio del Conferimento Simultaneo - in favore di Alfa Francia ("Terzo Conferimento").

Pertanto, a seguito del Conferimento Simultaneo, Alfa Italia sarà detenuta interamente da Alfa2 Francia.

Quest'ultima, a sua volta, prima del Terzo Conferimento, sarà detenuta principalmente da Alfa Francia e, per una parte residuale, da Beta.

Le nuove percentuali di partecipazione in Alfa2 Francia saranno il risultato dello specifico rapporto di cambio - determinato sulla base dei valori correnti (valore di mercato) delle società - tra le azioni di Alfa Italia conferite in Alfa2 Francia e le azioni

di quest'ultima - concambiate a seguito del Conferimento simultaneo - e ricevute dai soggetti conferenti (Alfa Francia e Beta).

Infine, a seguito del Terzo Conferimento, Alfa2 Francia sarà nuovamente interamente detenuta da Alfa Francia.

Tanto chiarito, l'Istante precisa che la Riorganizzazione ha ragioni di semplificazione aziendale e della struttura societaria e di rafforzamento patrimoniale per Alfa2 Francia.

In particolare, il trasferimento del *business* italiano esercitato per il tramite di Alfa Italia sotto il controllo di Alfa2 Francia permetterà, a detta dell'Istante, di ricondurre l'indirizzo di gestione della società "operativa" Alfa Italia nelle mani di altra società "operativa" nel medesimo settore e la presenza di un socio unico, comporterà una maggior prontezza nelle decisioni di business, accentrando le relative decisioni nella controllante.

Relativamente alle ragioni di semplificazione aziendale della Riorganizzazione, all'interno della documentazione integrativa Alfa Francia ha ulteriormente chiarito che, già a partire dal ..., il gruppo ha iniziato un processo di semplificazione e ristrutturazione della propria struttura societaria volto a ricondurre le proprie società operative sotto Alfa2 Francia.

Parte del progetto è stata già implementata nel..., attraverso l'integrazione di tutte le principali società operative del gruppo (ad eccezione di Alfa Italia, il cui trasferimento è oggetto della presente istanza) sotto Alfa2 Francia.

L'obiettivo finale del gruppo è, infatti, di operare in tutti i paesi europei tramite Alfa2 Francia e le proprie succursali e/o società controllate, al fine di implementare

procedure aziendali più snelle ed uniformi per tutte le società/succursali, con una conseguente riduzione degli oneri che sarebbero, altrimenti, sostenuti.

Con riferimento alle ragioni di rafforzamento patrimoniale sottostanti l'operazione di Riorganizzazione, l'Istante precisa che il Primo Conferimento e il Conferimento Simultaneo contribuiranno a generare un'eccedenza di fondi propri in capo a Alfa2 Francia.

Relativamente al Conferimento Simultaneo, in sede di documentazione integrativa, l'Istante ha chiarito che la necessità di strutturare l'operazione attraverso un conferimento simultaneo da effettuarsi in un unico atto deriva, in primo luogo, dalla circostanza che tale operazione rappresenta l'opzione più lineare e diretta rispetto allo scopo perseguito, consistente nel trasferimento dell'intera partecipazione di Alfa Italia sotto Alfa2Francia.

Inoltre, un unico atto di conferimento comporta una piena tutela dell'interesse delle parti coinvolte, in quanto Alfa Francia e Beta si impegnano reciprocamente a conferire la propria partecipazione in Alfa Italia in favore di Alfa2 Francia.

Diversamente, ove il conferimento venisse attuato solo da una delle due parti, non potrebbe considerarsi integrata la finalità di trasferire interamente la partecipazione oggetto del conferimento, con il mancato conseguimento dei relativi benefici di carattere economico, gestionale ed organizzativo perseguiti nell'interesse comune di entrambi i soci.

In altre parole, date le ragioni economiche e organizzative dell'intero progetto, il Conferimento Simultaneo rappresenta l'esecuzione di un accordo tra Beta e Alfa

Francia in cui entrambi possono considerarsi tutelati solo se il conferimento avviene simultaneamente.

Tanto precisato in merito alla complessiva operazione di Riorganizzazione, l'Istante evidenzia, innanzitutto, che, dal punto di vista fiscale, il Terzo Conferimento integrerà un'operazione realizzativa ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, in quanto non risultano applicabili: (i) né la disciplina di cui all'articolo 175 del TUIR (conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento); (ii) né la disciplina di cui all'articolo 177 del TUIR (scambi di partecipazioni); e (iii) né la disciplina di cui all'articolo 178 del TUIR (conferimenti transfrontalieri).

Relativamente al Conferimento Simultaneo, invece, l'Istante pone il seguente quesito:

1. se possa dirsi integrata la condizione di cui all'art. 178, comma 1, lett. e) del TUIR, relativa alla necessità che *"alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato"*, al fine di applicare a tale conferimento, al sussistere delle altre condizioni, la disciplina di neutralità fiscale di cui all'art. 179, comma 4, del TUIR.

In via subordinata al primo quesito, l'Istante richiede, altresì, il parere circa l'assenza di profili di abusività, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, della complessiva operazione di ristrutturazione aziendale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che la condizione per cui *"alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato"* prevista dall'articolo 178, comma 1,

lett. e), del TUIR, ai fini della neutralità fiscale di cui al successivo articolo 179, comma 4, del TUIR, sia da ritenersi integrata anche quando - nell'ambito di un conferimento simultaneo di una partecipazione in una società italiana a favore di un soggetto non residente eseguito da due soggetti conferenti - solo uno dei due conferenti è residente nello Stato.

A parere dell'Istante, infatti, la condizione "*alcuno dei partecipanti*", va interpretata nel senso che sia sufficiente nell'ambito di un'unica operazione di conferimento contemporanea che "anche solo" uno dei soci della società conferita, ossia i conferenti, sia residente nel territorio dello Stato.

L'Istante ritiene tale interpretazione coerente e conforme alla legislazione europea, in particolare alla Direttiva 2009/133/CE, relativa al regime fiscale comune da applicare, tra le altre operazioni, ai conferimenti ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, recepita dall'articolo 178, comma 1, lett. e), del TUIR.

Inoltre, l'Istante ritiene che la possibilità di tenere in considerazione il complesso dei soggetti conferenti, al fine di integrare il requisito della residenza nel territorio dello Stato in riferimento ad "*alcuno dei partecipanti*", risulti indirettamente confermato, oltre che in dottrina, anche in giurisprudenza (Corte di Giustizia Europea, 5 luglio 2007, causa C-321/05, paragrafi 14-22) e, in tal senso, richiama anche le conclusioni della risoluzione del 2 novembre 2001, n. 175/E.

Pertanto, considerata la presenza di tutti i requisiti previsti dal combinato disposto degli artt. 178 e 179 del TUIR, a parere dell'Istante, l'operazione di Conferimento Simultaneo non comporterà il realizzo di plusvalenze (né di eventuali minusvalenze) né in capo ad Alfa Francia (conferente non residente) né in capo ad Beta (conferente

residente) in riferimento alle partecipazioni in Alfa Italia conferite in Alfa2 Francia, i cui valori fiscali costituiranno il valore fiscale di "carico" delle partecipazioni ricevute in Alfa2 Francia a seguito del conferimento, proporzionalmente ai valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio.

Con riferimento all'istanza di interpello c.d. "antiabuso", l'Istante ritiene che la Riorganizzazione e il Conferimento Simultaneo non possano integrare in alcun modo gli estremi dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis della legge del 27 luglio 2000, n. 212.

Innanzitutto, infatti, a parere dell'Istante, dalle operazioni descritte, singolarmente considerate, non emerge alcun vantaggio fiscale indebito né alcuna violazione o aggiramento della *ratio* delle disposizioni applicate.

La *ratio* delle discipline applicate, inoltre, sarebbe rispettata anche prendendo in considerazione le operazioni nella loro consequenzialità, in quanto le stesse non sono state strumentalmente utilizzate al solo fine di beneficiare di un regime fiscale vantaggioso.

In particolare, l'Istante precisa che sia il Primo Conferimento che il Conferimento Simultaneo hanno l'unico ed esclusivo scopo di voler trasferire la partecipazione di Alfa Italia in capo a Alfa2 Francia per le ragioni economiche descritte in istanza.

Sul punto risulta, inoltre, particolarmente rilevante il fatto che, prima di tali operazioni di conferimento, la partecipazione in Alfa Italia era già di fatto nelle mani di Alfa Francia e, indirettamente, di Beta, e che nessuna operazione prodromica e funzionale è stata posta in essere per poter accedere al regime di neutralità derivante dalle operazioni di conferimento.

L'Istante evidenzia, inoltre, che, nel caso concreto, non sarebbe neppure violata la *ratio* di una possibile soluzione alternativa rispetto a quella implementata, che potrebbe essere individuata esclusivamente nella duplice cessione, da parte di Beta e di Alfa Francia, della partecipazione in Alfa Italia a favore di Alfa2 Francia.

La cessione, infatti, non permetterebbe di realizzare l'obiettivo del rafforzamento patrimoniale di Alfa2 Francia, in quanto tale società dovrebbe farsi carico dell'esborso di un corrispettivo a favore delle due cedenti.

Chiarito quanto sopra con riferimento all'assenza di un vantaggio fiscale indebito, l'Istante ritiene, altresì, che la Riorganizzazione descritta non sia priva di sostanza economica, che i relativi "vantaggi fiscali" non possano considerarsi essenziali e che, comunque, sussistano valide ragioni extra-fiscali a supporto dell'operato.

Con riferimento a tali aspetti, l'Istante ribadisce che la finalità della complessiva operazione di riorganizzazione è da ricercare nel rafforzamento patrimoniale di Alfa2 Francia e nella razionalizzazione del *business* del gruppo.

Risulta, pertanto, evidente, a parere dell'Istante, che i conferimenti posti in essere abbiano sostanza economica in quanto gli stessi producono effetti sostanziali e significativi mentre gli effetti fiscali dell'operazione di riorganizzazione risultano marginali e non essenziali.

La sostanza economica delle operazioni dimostra, altresì, a parere dell'Istante, la presenza di valide ragioni extra-fiscali a fondamento della Riorganizzazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, occorre evidenziare che il presente parere attiene esclusivamente ai profili interpretativi e qualificatori connessi ai quesiti rappresentati dall'Istante e si fonda sugli elementi descritti nell'istanza, nel presupposto della veridicità e della correttezza della rappresentazione fornita.

Gli effetti del presente parere, inoltre, non si estendono a questioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto di espressa richiesta da parte dell'istante.

Sul punto, pertanto, resta impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Tanto premesso, con riferimento al quesito posto dall'Istante, si rileva, innanzitutto, che l'art. 23, comma 1, lettera f) del TUIR, relativo all'applicazione dell'imposta sui redditi nei confronti dei soggetti non residenti, prevede che si considerano prodotte nel territorio dello Stato *"le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti"*.

Tuttavia, nel caso di operazioni di riorganizzazione c.d. "transfrontaliere", ovvero quelle poste in essere tra società appartenenti a Stati diversi dell'Unione Europea, è necessario fare riferimento agli articoli da 178 a 181 del TUIR, in cui sono state trasfuse le disposizioni del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 544, attuativo della direttiva del 23 luglio 1990, n. 90/434/CEE, successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 19 ottobre 2009, n. 2009/133/CEE.

In particolare, l'art. 179, comma 4, del TUIR, prevede uno speciale regime di neutralità fiscale con riferimento, tra le altre, alle operazioni *"di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'articolo 178[...]"*.

L'art. 178, comma 1, lett. e) del TUIR, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 199, infatti, prevede che le disposizioni di cui al capo IV del Titolo III del TUIR si applicano: *"alle permutate e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale congruaggio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a). [enfasi aggiunta]"*

Ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a) del TUIR, i soggetti interessati da tale disposizione sono: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al TUIR e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al TUIR.

In sintesi, pertanto, gli scambi di partecipazioni mediante conferimento di cui all'articolo 178, comma 1, lettera e), realizzati dai soggetti elencati alla precedente lettera a) del medesimo comma 1 dell'art. 178, non determinano realizzo di plusvalenze o

minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, in quanto il valore fiscale di queste ultime è assunto dalle azioni o quote ricevute in conferimento, ripartendosi tra tutte in proporzione ai valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio.

A tal fine, è necessario che:

i. la società conferitaria risieda in uno stato comunitario differente rispetto a quello del soggetto conferito;

ii. la società conferitaria acquisisca o integri il controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile (ovvero, alternativamente: maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali) del soggetto conferito, ovvero incrementi la percentuale di controllo in tale soggetto, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario;

iii. uno dei soggetti che effettuano lo scambio sia residente in Italia.

Tanto precisato, si osserva che nel caso del Conferimento Simultaneo previsto dal *framework agreement* tra l'Istante e Beta, come descritto nell'istanza, si è in presenza di:

i) una partecipazione da conferire relativa a una società residente in Italia (Alfa Italia),
ii) un soggetto conferitario non residente i (Alfa2 Francia), iii) due soggetti conferenti di cui uno, Beta, residente in Italia e l'altro, la società istante, residente in Francia.

Nello specifico, Alfa Francia conferirà la propria quota di partecipazione in Alfa Italia, pari al 53,96% del capitale sociale, in Alfa2 Francia, la quale possiede già una partecipazione del 19,99% nella medesima società, ottenuta a seguito del Primo Conferimento (effettuato, nel..., sempre da Alfa Francia).

Simultaneamente, Beta conferirà in Alfa2 Francia la propria partecipazione del 26,05% in Alfa Italia, realizzando, così, il trasferimento del controllo totalitario di Alfa Italia alla società francese.

Prescindendo dalla circostanza che il conferimento in questione sarà fatto simultaneamente dall'Istante e da Beta - e rimandando a quanto descritto nell'istanza e nella documentazione integrativa in merito alle ragioni alla base della scelta di conferire l'integrale partecipazione in Alfa Italia con un unico atto - risulta evidente come il controllo della società Alfa Italia, come definito dall'art. 2359 del Codice Civile, venga trasferito alla società Alfa2 Francia esclusivamente in virtù del conferimento della partecipazione detenuta da Alfa Francia.

Come visto, infatti, Beta detiene una partecipazione di minoranza in Alfa Italia (26,05%), la quale, singolarmente considerata, non permetterebbe di integrare una partecipazione di controllo in capo a Alfa2 Francia, considerato la quota partecipativa in Alfa Italia già detenuta dalla società francese (19,99%).

Si osserva, altresì, che il conferimento della partecipazione da parte di Beta non deriva neppure dalla necessità di incrementare la percentuale di controllo in Alfa Italia in capo a Alfa2 Francia, *"in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario"*.

In proposito, si segnala quanto chiarito dalla direttiva n. 2005/19/CE, al quindicesimo considerando: *"l'attuale definizione di 'scambio di azioni', di cui all'art. 2, lettera d), della direttiva 90/434/CEE, non precisa se questo termine comprenda ulteriori acquisizioni che conferiscano più della maggioranza semplice dei diritti di voto. Non è raro che gli statuti delle società e le regole di voto siano formulati in modo che siano necessarie ulteriori acquisizioni prima che l'acquirente possa ottenere il controllo totale*

della società destinataria. La definizione di 'scambio di azioni' dovrebbe pertanto essere modificata per precisare che questo termine copre tutte le ulteriori acquisizioni" [enfasi aggiunta].

Secondo quanto complessivamente rappresentato dall'Istante, il conferimento da parte di Beta si inserisce nel complessivo progetto di riorganizzazione del Gruppo, che ha come finalità la semplificazione della struttura societaria e il rafforzamento patrimoniale di Alfa2 Francia, e non risulta connesso a obblighi legali o vincoli statutari che richiederebbero ulteriori acquisizioni in capo a Alfa2 Francia - oltre alla partecipazione conferita da Alfa Francia nel Conferimento Simultaneo - ai fini di integrare il requisito del controllo di Alfa Italia.

Pertanto, in virtù di quanto complessivamente illustrato, si ritiene che al Conferimento Simultaneo oggetto della presente istanza, non si applichi il regime di neutralità previsto dall'art. 179, comma 4, del TUIR, considerato che il requisito del controllo del soggetto conferito è trasferito a Alfa2 Francia unicamente attraverso il conferimento della quota partecipativa posseduta da Alfa Francia, soggetto non residente.

A tal fine, appare irrilevante la circostanza che tale partecipazione di controllo sia trasferita mediante un atto di conferimento con il quale verrà contestualmente trasferita anche la quota di partecipazione detenuta dalla società residente Beta, atteso che, come visto, tale quota costituisce una partecipazione di minoranza che non permetterebbe di integrare una partecipazione di controllo nella società conferita in capo a Alfa2 Francia e non sia neppure richiesta, ai fini del controllo, da obblighi legali o vincoli statutari.

Tenuto conto della soluzione interpretativa sopra illustrata, il parere in merito al quesito antiabuso prospettato dall'interpellante in via subordinata deve ritenersi assorbito.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Si ribadisce, altresì, che resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi a esso collegati e non rappresentati dagli istanti, possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

**firma su delega del Direttore Centrale Grandi
contribuenti e internazionale Fabio Ignaccolo
Delega n. 9133 del 18 settembre 2023**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**